

ACCORDO QUADRO
DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S. CROCE
CIG PADRE: _____

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- l'Ing. _____, Dirigente Responsabile della S. C. Tecnico, in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, (di seguito Azienda Ospedaliera), con sede legale in Cuneo, via Michele Coppino, n. 26, codice fiscale e partita Iva: 01127900049, domiciliata, ai fini del presente contratto, presso la Direzione dell'Azienda Ospedaliera in Cuneo, Corso Carlo Brunet, n. 19/A;

e

- il/la _____, nato/a il _____ a _____, in nome e per conto dell'operatore economico denominato _____ P.IVA _____.

PREMESSO

- che con determinazione del Dirigente S. C. Tecnico n. 443 del 11.03.2026, si autorizzava l'avvio di una procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico col quale concludere l'accordo quadro per l'affidamento dei lavori in oggetto, per l'importo a base di gara pari ad Euro 1.260.000,00 di cui Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza ed Euro 390.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

- che con determinazione del Dirigente della S. C. Tecnico n. _____ del _____ la procedura è stata affidata al citato operatore economico che ha offerto il ribasso del _____ per cento sull'elenco prezzi posto a base di gara, alle condizioni dettate nel seguito;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - VALIDITA' DELLE PREMESSE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - OGGETTO

Il presente Accordo Quadro definisce le modalità di regolamentazione dei futuri appalti consequenziali emessi sulla base del fabbisogno effettivo dell'Azienda Ospedaliera, per tutta la durata massima di validità stabilita in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Inoltre vengono disciplinate le modalità di affidamento dei singoli contratti contenenti la disciplina specifica degli interventi affidati

all'operatore economico aggiudicatario nonché ulteriori condizioni e prescrizioni applicate al rapporto intercorrente tra le Parti.

Il presente Accordo Quadro impegna l'Aggiudicatario ad assumere ed eseguire regolarmente gli appalti che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo.

I lavori verranno di volta in volta affidati mediante singoli contratti, a supporto dei quali l'Azienda Ospedaliera produrrà gli elaborati tecnici necessari per l'esecuzione dei lavori.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati ma depositati agli atti della Stazione appaltante, il bando e il disciplinare di gara, il Capitolato speciale e relativi allegati, il Prezzario della Regione Piemonte - edizione 2025, le planimetrie di edifici e pertinenze interessate.

Articolo 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

In considerazione della natura delle singole attività da eseguire, l'esatta tipologia dei lavori sarà determinata al momento in cui si definiranno gli interventi mediante successivi contratti attuativi.

Pertanto l'Azienda Ospedaliera provvederà, di volta in volta secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, ad affidare singoli interventi mediante specifici contratti attuativi.

È facoltà dell'Azienda Ospedaliera procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Operatore Economico di una pluralità di contratti attuativi e resta in capo all'Operatore Economico l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Operatore Economico per la contemporaneità di più cantieri.

L'Azienda Ospedaliera avrà cura di comunicare per iscritto all'Aggiudicatario il progetto per i lavori da eseguire, inviandone contestualmente copia ed indicando il nominativo del Direttore dei Lavori.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre fornire le informazioni e la documentazione richieste necessarie al successivo perfezionamento del contratto attuativo, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti.

L'esecuzione dei lavori deve avere inizio dopo la sottoscrizione del contratto attuativo, fatte salve le consegne nelle ipotesi di lavori d'urgenza, i quali proseguiranno nelle more della firma del contratto.

L'Aggiudicatario, nel corso dell'Accordo Quadro, si impegna, in particolare, a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Articolo 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dei lavori del presente accordo quadro, ammonta ad Euro 1.260.000,00 di cui Euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza e Euro 390.000,00 per costi della manodopera, IVA esclusa.

L'accordo quadro si compone delle seguenti lavorazioni (inclusi oneri della sicurezza):

<i>Lavorazioni CPV</i>	<i>Categoria Classifica</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>%</i>	<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappalto</i>
Impianti tecnologici 45315000-8	OG 11 - III	610.000,00	48,41%	prevalente	sì - 49%
Lavori edili e di muratura 45262500-6	OG 1 – II	395.000,00	31,75%	scorporabile	sì - 100%
Lavori di installazione di ascensori 45313100-5	OS 4 - I	255.000,00	19,84%	scorporabile	sì - 100%
totali		1.260.000,00	100,00		

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere, durante la vigenza dell'accordo e laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all'affidamento a terzi di prestazioni rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che l'Aggiudicatario possa formulare pretese a riguardo.

Articolo 5 - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

I corrispettivi dei singoli interventi derivanti dall'Accordo Quadro verranno valutati e determinati mediante l'applicazione del Prezzario della Regione Piemonte 2025, integrato con ulteriori prezzi la cui necessità emergesse in sede dei singoli interventi, da assoggettare al ribasso offerto di cui al presente Accordo Quadro.

Articolo 6 - ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori di ciascun contratto attuativo, accertato dal Direttore dei Lavori, è prevista la corresponsione a favore dell'Operatore Economico di una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 s.m.i. (in seguito Codice), di ammontare pari al venti per cento dell'importo del singolo contratto attuativo.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate al citato art. 125 del Codice, di importo pari all'anticipazione

medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero della anticipazione da parte dell'Azienda Ospedaliera che avverrà mediante trattenute proporzionali all'avanzamento dei lavori sui singoli SAL.

Nel caso l'avanzamento dei lavori non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale per fatti imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo decade dal beneficio dell'anticipazione. In tal caso nel primo SAL utile, successivo alla decadenza dal beneficio dall'anticipazione, l'Azienda Ospedaliera tratterrà l'intero importo residuo da restituire maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo 7 – REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è regolamentata dall'art. 60 del Codice.

Articolo 8 - GARANZIE

La garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1, del Codice, pari a Euro _____, è stata rilasciata da _____ Agenzia _____ (polizza fideiussoria n. _____ del _____). Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Affidatario con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, la garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale. La quantificazione della citata garanzia è da ritenersi esaustiva nel senso che non si applicano né aumenti, né diminuzioni previste per le procedure sopra soglia europea.

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori dei singoli contratti attuativi, anche la polizza di cui all'art. 117, comma 10, del Codice, come di seguito specificato:

- opere: importo del singolo contratto;
- opere preesistenti: importo non superiore a quello del singolo contratto;
- demolizioni e sgombero: importo non superiore a quello del singolo contratto.
- Responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori: massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

- Copertura assicurativa manutenzione: durata di 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo/certificato regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice.

Con riferimento alle garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Aggiudicatario i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

Articolo 9 - TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI

La durata del presente accordo quadro è fissata in tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo, e si intende risolto alla scadenza temporale o all'esaurimento dell'importo dell'appalto senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione che saranno previsti nei singoli contratti attuativi.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dall'Azienda Ospedaliera, sono disciplinate dall'art. 121 del Codice.

Potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi del citato art. 121 del Codice, per le quali il Direttore dei lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile unico del progetto entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 121 del Codice.

Articolo 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro al rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia di cui alla Legge n. 136/2010 s. m. i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici.

Il R.T.I. si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontratti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Il R.T.I. ovvero il proprio subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s. m. i. ne dà immediata comunicazione all'Azienda Ospedaliera ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede l'Azienda Ospedaliera.

Articolo 11 - PAGAMENTI

I pagamenti degli interventi eseguiti verranno erogati all'Aggiudicatario secondo quanto disposto dal Capitolato speciale.

Articolo 12 - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Articolo 13 - SUBAPPALTO

L'Affidatario ha dichiarato in sede di gara, che intende subappaltare parte del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

L'importo dei lavori da subappaltare verrà conteggiato in rapporto a ogni singolo contratto attuativo del presente Accordo quadro. Quanto sopra non comporta alcuna possibile ridefinizione delle categorie prevalente e scorporabile ai fini del ricorso al subappalto, che saranno sempre quelle indicate negli atti di gara.

Ai sensi del comma 6, del citato 119, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.

Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dei lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Aggiudicatario sarà comunque tenuto a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Affidatario si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne l'Azienda Ospedaliera da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'articolo 119 comma 11 del Codice, l'Aggiudicatario si obbliga a trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Ospedaliera sospende il successivo pagamento a favore dell'Aggiudicatario.

Articolo 14 - COMPOSIZIONE SOCIETARIA E SUE VARIAZIONI

L'Aggiudicatario ha trasmesso all'Azienda Ospedaliera la comunicazione ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991. Qualora ne ricorrano le condizioni, sono tenute, in corso d'opera, a comunicare all'Azienda Ospedaliera le eventuali variazioni di entità nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati.

È fatto obbligo altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali come, a titolo indicativo, la sostituzione del legale rappresentante e delle altre cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (es.: cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti i lavori oggetto di appalto. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dall'Azienda Ospedaliera come grave inadempimento al contratto, per il quale si riserva di risolvere il contratto.

Articolo 15 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si impegna a non rilevare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che siano messi a sua disposizione dall'Azienda Ospedaliera o di cui l'Aggiudicatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Azienda Ospedaliera per l'osservanza degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e loro dipendenti, nonché delle imprese ausiliarie.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire all'Azienda Ospedaliera tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.

Articolo 16 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Aggiudicatario dichiara di rispettare ed applicare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le Parti danno atto che l'Aggiudicatario dichiara di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e s. m.i..

Articolo 18 - OBBLIGHI DI CONDOTTA

Le Parti danno atto che l'Aggiudicatario dichiara:

a) di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e s.m.i., nonché

del vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, entrambi pubblicati nel sito Internet: www.ospedale.cuneo.it, sezione: Amministrazione Trasparente;

b) di non aver concluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 s.m.i., n. 165, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Ospedaliera stessa nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;

c) di rispettare tutte le norme di cui al vigente Patto di integrità in materia di contratti pubblici.

Articolo 19 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

A tutti gli effetti del presente accordo quadro l'Aggiudicatario, elegge domicilio in Cuneo, Via M. Coppino, n. 26, presso l'Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle".

Articolo 20 - SPESE

Le spese inerenti il presente atto sono a carico dell'Aggiudicatario, comprese tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei singoli contratti.

Articolo 21 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente accordo quadro il Foro competente esclusivo è quello di Cuneo.

Articolo 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al D. L.vo 30.06.2003 n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e successivi adeguamenti normativi.

La presente scrittura privata, formata e sottoscritta digitalmente ai sensi della normativa vigente, si perfeziona con l'apposizione dell'ultima firma digitale e i relativi effetti hanno decorrenza dalla data della comunicazione tramite Pec dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Il Rappresentante Legale dell'Aggiudicatario: *firmato digitalmente*

Il Dirigente Responsabile della S.C. Tecnico dell'Azienda Ospedaliera: *firmato digitalmente*